



**COMUNE DI BRISSOGNE      COMMUNE DE BRISSOGNE**  
**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7/2013**

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013.**

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **UNO** del mese di **MARZO** alle ore 17.00 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
MENABREAZ Bruno - Presidente	Sì
CERISE Italo - Vice Sindaco	Sì
CHABLOZ Piero - Consigliere	Sì
DEME' Dimitri - Consigliere	Sì
DUCLOS Andrea - Consigliere	No
MANCUSO Roberto - Consigliere	Sì
MESSELOD Irene - Consigliere	Sì
MINUZZO Ander - Consigliere	Sì
PEDA' Fabrizio - Consigliere	No
PICCOT Sara - Consigliere	Sì
SALUARD Elio - Consigliere	Sì
ZULIAN Piero - Consigliere	Sì
YEULLAZ Antonella - Consigliere	No
CECCARELLI Dario - Consigliere	Sì
VOLGET Maurizio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Cecilia PLAT

Essendo legale il numero degli intervenuti, MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<b>Parere di regolarità tecnica</b> Il Tecnico Comunale	Cortese Giovanni Battista	<b>FAVOREVOLE</b>
<b>Parere sotto il profilo della legittimità</b> Il Segretario comunale	Dott.ssa Cecilia PLAT	<b>FAVOREVOLE</b>
<b>Parere di regolarità contabile</b> Il Ragioniere	Giovanni Battista Sisti	<b>FAVOREVOLE</b>

## **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 01/03/2013.**

# **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 3 febbraio 2012 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2012/2014;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 3 febbraio 2012 "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema dell'autonomie della Valle d' Aosta)";

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 3 febbraio 2012 con il quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi per l'anno 2012;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 23 del 01/03/2012 avente ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione 2012";

**VISTO** lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2001 e modificato con deliberazione n. 22 del 22 aprile 2002;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 06 dicembre 2000 (Approvazione regolamento comunale sulla contabilità);

**VISTO** il regolamento regionale 03 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta);

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 3 febbraio 2012 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 13 della L. 22 dicembre 2011, n. 214. Determinazioni in merito all'applicazione dell'imposta per l'anno 2012" in cui si deliberava:

*DI DETERMINARE, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e nell'ambito della potestà attribuita al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012:*

#### ***1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE***

*\_ l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*

*\_ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;*

*\_ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);*

#### ***2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133***

*\_ l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;*

#### ***3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992***

*\_ aliquota base 0,76 per cento;*

*DI DEMANDARE la definizione di eventuali ulteriori esenzioni e riduzioni al regolamento in corso di predisposizione.*

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/10/2012 ad oggetto: "Determinazione delle aliquote IMU ridotte" in cui si deliberava:

*DI APPROVARE le sopraccitate aliquote ridotte che risultano essere:*

*per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR): 0,40%;*

*per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES): 0,40%;*

*per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;*

*per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%;*

*DI DARE atto che le aliquote ordinarie sono:*

*aliquota per abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%;*

*aliquota per tutti i restanti immobili di cui all'art. 2 D.Lvo 504/1992: 0,76%;*

*DI STABILIRE che la presente delibera dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 466 e, per opportuna conoscenza, al CELVA.*

**RITENUTO** opportuno confermare per l'anno 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03 febbraio 2012, **ad eccezione dell'aliquota per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), per i quali si determina un'aliquota base pari allo 0,88 per cento;**

**RILEVATO** che le aliquote potranno essere riviste retroattivamente entro il 30 settembre 2013.

**RICHIAMATA** la deliberazione n.6 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento I.M.U.;

**VISTO** l'art. 14 "Aliquota ridotta" del Regolamento ove "*Con apposita delibera di Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:*

- a) per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado;*
- b) per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri di quota.”;*

**RILEVATO** quindi che si propongono le seguenti aliquote ridotte:

- per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;
- per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%;

**RITENUTO** di procedere alla loro approvazione;

**UDITO** il rappresentante della minoranza che richiede ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei cittadini, come già fatto presente in precedenti Consigli comunali;

**VISTO** il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello Statuto Comunale approvato con deliberazione c.c. 14/2001 e modificato con c.c. 22/2002;

**VISTO** il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta);

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del c.c. 49/2000;

**PROCEDUTOSI** con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n.	12
Astenuti:	n	/
Consiglieri votanti:	n.	12
Voti favorevoli:	n.	9
Voti contrari:	n.	3 (e precisamente i Sig.ri Ceccarelli D. , Volget M., Zulian P. )

**VISTO** l'esito della votazione,

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** le aliquote per l'anno 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel seguente modo:

**1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

\_ l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;

\_ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

\_ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

**2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133**

\_ l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

**3. ALIQUOTA PER I FABBRICATI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, COSÌ COME DISCIPLINATO DALL'ART. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR) E PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES);**

\_ aliquota base 0,88 per cento;

**4. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992**

\_ aliquota base 0,76 per cento;

**DI APPROVARE** le sopraccitate aliquote ridotte che risultano essere:

- per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;
- per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%;

**DI STABILIRE** che la presente delibera dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e, per opportuna conoscenza, al CELVA.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.  
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
MENABREAZ Bruno

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Cecilia PLAT

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Cecilia PLAT

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il \_\_\_\_\_

Il Segretario comunale  
Dott.ssa Cecilia PLAT